

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI

Prot. M_TRA/PORTI/6851

Roma, 2 5 MAG, 2009

- Alle Capitanerie di Porto LORO SEDI
- Alle Autorità Portuali LORO SEDI

e, per conoscenza

- Al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto S E D E
- All'Assoporti
 Corso Rinascimento 24
 00186 R O M A
- All'Assorimorchiatori
 Via Bissolati 54
 00187 R O M A
- Alla Federimorchiatori
 Via del Pozzetto 122
 00187 R O M A
- Alla Confitarma
 Piazza SS. Apostoli 66
 00168 R O M A
- ➤ A Fedarlinea Piazza G.G. Belli 2 00153 R O M A
- ➤ Alla Federagenti Viale Asia 3 00144 R O M A

Oggetto: Servizio di rimorchio portuale: modalità di comunicazione della data di chiusura della prima fase dell'istruttoria relativa all'immissione in servizio dei rimorchiatori - modalità di trasmissione da parte dei broker delle valutazioni dei rimorchiatori - decorrenza dei termini – comunicazione dell'anno di costruzione dei rimorchiatori.

Si fa riferimento alla circolare ministeriale prot. 7884 del 10 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, sono state indicate le procedure da seguire per la determinazione ai fini tariffari del valore dei rimorchiatori nuovi e usati immessi nel servizio di rimorchio portuale in aggiunta o in sostituzione di altri rimorchiatori.

Al riguardo, si pone in evidenza come l'immediata e contestuale conoscenza, da parte delle Associazioni interessate e del Concessionario, della data di chiusura con esito favorevole della prima fase dell'istruttoria è essenziale ai fini dell'osservanza dei termini entro i quali i broker designati dalle stesse Associazioni devono far pervenire allo scrivente le valutazioni dei rimorchiatori.

Per tale ragione, le Capitanerie di porto in indirizzo sono invitate a comunicare alle predette Associazioni, al Concessionario e allo scrivente la data di chiusura della prima fase dell'istruttoria in argomento a mezzo fax e nello stesso giorno in cui l'istruttoria si è conclusa, indicando espressamente, nell'oggetto, che trattasi della comunicazione della data di chiusura della



e dei Trasporti DIREZIONE GENERALE PER I PORTI DIVISIONE 3

- 2 -

prima fase dell'istruttoria	relativa	all'inserimento	in	servizio	nel	porto	di	
del/dei rimorchiatore/i								

Di conseguenza, si precisa che i termini di tre mesi e di un mese, previsti, rispettivamente, nei punti 3) e 4) della circolare in riferimento decorrono dalla data della predetta comunicazione di avvenuta chiusura della prima fase dell'istruttoria.

Nell'occasione, s'invitano codeste Associazioni a comunicare ai rispettivi broker che le valutazioni dei rimorchiatori dagli stessi effettuate devono essere inoltrate allo scrivente esclusivamente tramite Ufficio postale a mezzo plico raccomandato o a mezzo plico consegnato a mano all'Ufficio accettazione corrispondenza dello scrivente Ministero in Roma – Viale dell'Arte 16, contenenti, ciascuno, la valutazione di un solo rimorchiatore. Ciò in quanto le stesse valutazioni saranno considerate pervenute nei termini previsti dalla sopra citata circolare ministeriale solo se la data di spedizione apposta sul plico dall'Ufficio postale accettante o la data di ricezione apposta dal citato Ufficio corrispondenza del Ministero risultino comprese nei predetti termini. E' esclusa ogni altra modalità di trasmissione delle valutazioni di cui trattasi le quali, in tal caso, non saranno prese in considerazione.

Ferma restando la possibilità prevista nella circolare ministeriale prot. DEM3/1421 del 7/5/2004 di invitare i due broker ad effettuare un ulteriore approfondimento nel caso in cui le prime valutazioni determinassero una differenza eccedente i limiti di cui alla tabella riportata a pag. 5 della stessa circolare, le seconde valutazioni - da inoltrare con le stesse modalità indicate nel paragrafo precedente - saranno considerate pervenute nei termini se la data di spedizione apposta sul plico dall'Ufficio postale accettante o la data di ricezione apposta dall'Ufficio corrispondenza del Ministero risultino comprese entro il termine di sei giorni dalla data della riunione ministeriale effettuata per l'apertura dei plichi contenenti le prime valutazioni.

Attesa, infine, la necessità di conoscere, ai fini delle valutazioni di cui trattasi, l'anno di costruzione dei rimorchiatori, la "scheda contenente le caratteristiche tecniche del rimorchiatore" allegata alla circolare in riferimento è sostituita dalla scheda a tal fine integrata e allegata alla presente.

I numeri di FAX ai quali ciascun destinatario chiede siano trasmesse le comunicazioni in argomento sono i seguenti:

- MINISTERO	06 59084307	c.a. SALANDRI
 ASSORIMORCHIATORI 	06 48906524	c.a. Dr. BERARDI
 FEDERIMORCHIATORI 	06 69380715	c.a. Dr. MORICI
- CONFITARMA	06 69783723	c.a. Dr. G. LOMBARDI
– FEDARLINEA	06 5809412	c.a. Dr. PILIEGO
- FEDERAGENTI	06 5800946	c.a. Dr. PAIFELMAN
CONCESSIONARIO	da reperire in loco.	

man

Il Direttore Generale (Dott Cosimo Caliendo)

ALLEGATO

alla circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale dei Porti – Divisione 3 – prot. M_TRA_DINFR/ 7884 del 10 luglio 2008, come integrato dalla circolare ministeriale prot. M TRA/PORTI/ 6851del 25 maggio 2009

SCHEDA CONTENENTE LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL RIMORCHIATORE

Anno di costruzione

Materiale dello scafo

Nome del cantiere di costruzione e luogo di costruzione

Tipo di propulsore

Velocità (Speed)

Apparato motore - Marca - Potenza in HP

Livello di automazione (Automation)

Lunghezza fuori tutto (LOA)

Larghezza (BEAM)

Pescaggio (Draft)

Bollard Pull

Fire fighting

Alloggi (Accommodation)

Airconditioning

Verricello di prua (Fore Towing Winch)

Verricello di poppa (Aft Towing Winch)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIREZIONE GENERALE PER I PORTI DIVISIONE 3

Prot. M_TRA/PORTI/46%

Roma, (- 8 APR. 2009

- > Alle Capitanerie di Porto LORO SEDI
- Alle Autorità Portuali LORO SEDI

e, per conoscenza

- Al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto S E D E
- All'Assoporti
 Corso Rinascimento 24
 00186 R O M A
- ➤ All'Assorimorchiatori Via Bissolati 54 00187 ROMA
- ➤ Alla Federimorchiatori Via del Pozzetto 122 00187 ROMA
- Alla Confitarma
 Piazza SS. Apostoli 66
 00168 R O M A
- ➤ A Fedarlinea
 Piazza G.G. Belli 2
 00153 ROMA
- ➤ Alla Federagenti Viale Asia 3 00144 ROMA

Oggetto: Servizio di rimorchio portuale - Abrogazione del punto 9, primo comma, della circolare ministeriale prot. 7884 del 10 luglio 2008.

A seguito di numerose richieste di chiarimenti pervenute alla scrivente Direzione generale, il giorno 3 aprile u.s. si è svolta in sede ministeriale una riunione con i soggetti di cui all'art. 14, comma 1bis, della legge n. 84/1994, allo scopo di esaminare le modalità applicative della disposizione indicata in oggetto, riguardante l'integrazione dei Regolamenti relativi al servizio di rimorchio portuale con la specifica indicazione della potenza minima e massima dei rimorchiatori.

Dopo ampia e articolata discussione, i partecipanti alla riunione hanno unanimemente convenuto sul fatto che il previsto inserimento nei predetti Regolamenti anche dei limiti massimi di potenza dei rimorchiatori costituirebbe un elemento di rigidità tale da renderne alquanto problematica la gestione.

Pertanto, ferma restando nei Regolamenti l'indicazione dei limiti minimi di potenza, viene abrogato, con la presente, il primo comma del punto 9 della circolare ministeriale prot. M_TRA/DINFR/ n. 7884 del 10 luglio 2008 e, conseguentemente, sono da annullare le eventuali istruttorie avviate da codeste Capitanerie per dare applicazione alla disposizione in argomento.

Nell'occasione, si raccomanda, invece, alle Autorità che non vi abbiano ancora provveduto, l'attuazione della disposizione recata dal secondo comma dello stesso punto 9, il quale prevede che si debba riportare negli atti di concessione l'elenco nominativo dei rimorchiatori già inseriti nella formula tariffaria in occasione dell'ultima istruttoria tariffaria.

MATT

Il Direttore Generale (Dott. Cosimo Caliendo)



DIREZIONE GENERALE PER I PORTI

Div.3

Prot. M_TRA/PORTI/4217

Roma, 3 0 MAR. 2009

Alle Capitanerie di Porto LORO SEDI

Alle Autorità Portuali LORO SEDI

e, per conoscenza

Al Comando Generale delle Capitanerie di Porto **SEDE**

All'Assoporti Corso Rinascimento 24 00186 **R O M A**

All'Assorimorchiatori Via Bissolati 54 00187 ROMA

Alla Federimorchiatori Via del Pozzetto 122 00187 ROMA

Alla Confitarma Piazza SS. Apostoli 66 00168 ROMA

A Fedarlinea Piazza G.G. Belli 2 00153 ROMA

Alla Federagenti V.le Asia, 3 00144 ROMA

OGGETTO: Circolare prot. n. DEM3/1589 del 17 giugno 2003, recante criteri e meccanismi di formazione delle tariffe del servizio di rimorchio portuale. Numeri indice anno 2009.

La circolare prot. DEM3/1589 del 17 giugno 2003 prevede che lo scrivente Ministero, ai fini di consentire un'uniforme ed agevole applicazione della formula per il rinnovo delle tariffe relative al servizio di rimorchio portuale, emani annualmente apposita circolare concernente i numeri indice da utilizzare per lo sviluppo della formula stessa.



DIREZIONE GENERALE PER I PORTI

-2-

A tal fine si riportano, di seguito, i numeri indice da utilizzare per le revisioni tariffarie del servizio in argomento che verranno effettuate in base alle istanze presentate nell'anno 2009:

- 100% del tasso medio d'inflazione programmata dal Governo per il biennio 2009-2010 (all.2, c. 3, pag.8 della circolare):
 2,2613%
 75% del tasso medio d'inflazione programmata dal Governo per il biennio 2009-2010 (all.1, c. 2, pag. 7 della circolare):
 1,6960%.
- 2. Percentuali di rivalutazione dei costi di riparazione, manutenzione e riclassifica dei rimorchiatori, sostenuti negli anni sotto indicati (all. 2, c. 2, pag. 8 della circolare):

2008: nessuna rivalutazione

2007: 2,00 %

2006: 4,80 %

2005: 6,50 %

2004: 8,60 %.

3. Tasso di rendimento medio netto dei BTP con vita residua ventennale (all.4, punto A.b), pag.10 della circolare): 4,64. Derivante dallo sviluppo della seguente formula:

$$R_a + \frac{R_p - R_a}{t_p - t_a} (t^* - t_a) = R^*$$

dove:

- R_a = 4,64% (tasso di rendimento medio ponderato rilevato nel mese di gennaio 2008, relativo a BTP con vita residua immediatamente inferiore a 20 anni);
- R_p = 4,64% (tasso di rendimento netto medio ponderato rilevato nel mese di gennaio 2008, relativo a BTP con vita residua immediatamente superiore a 20 anni);
- t_a = 226 (vita residua dei BTP con scadenza immediatamente inferiore a 20 anni, espressa in mesi);
- t_p = 250 (vita residua dei BTP con scadenza immediatamente superiore a 20 anni, espressa in mesi);

t* = 240 (periodo di riferimento espresso in mesi = 20 anni);

- $R^* = 4,64$ (tasso di rendimento medio netto BTP (calcolato) con vita residua ventennale).
- 4. Variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali per il settore dei mezzi di trasporto, rilevata nel mese di dicembre 2008 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (all. 4, punto A.c.), pag. 10 della circolare): 2,90%.



DIREZIONE GENERALE PER I PORTI

-3-

5. Tenuto conto che il tasso d'inflazione registrato dal mese di dicembre 2007 al mese di dicembre 2008 è pari al 2,05%, il 75% di tale tasso (all. 5, c. 4, pag. 13 della circolare): è pari all' 1,54%.

Nuovi valori della tabella presente a pag. 13 della circolare, comprensivi dell'incremento dell' 1,54%:

Fatturato per servizi in concessione scaglioni anno 2009	Direttore	Dirigenti amministrativi	Quadri amministrativi	Impiegati di concetto	Impiegati d'ordine
Fino a 1.596.000 €	==	==	===	1	==
Fino a 2.660.000 €	==	==	1	==	1
Fino a 5.319.000 €	==	1		1	1
Fino a 7.979.000 €	==	1	1	2	2
Fino a 10.638.000 €	1	1	1	3	3
Fino a 13.831.000 €	1	1	2	4	4
Fino a 17.022.000 €	1	1	2	5	5
Fino a 21.278.000 €	1	1 ,	3	6	6
Fino a 26.596.000 €	1	2	4	6	6
Fino a 31.915.000 €	1	2	5	7	7
Oltre 31.915.000 €	1	2	6	8	8

- 6. Costi unitari annui ammessi per il personale tecnico e amministrativo:
 - a) derivanti, per il personale tecnico e amministrativo, da un incremento dei valori previgenti in misura pari al 2,55% (aumento medio delle retribuzioni intervenuto dal 31/12/2007 al 31/12/2008 per il V livello del personale amministrativo dell'armamento);
 - b) derivanti, per il direttore e i dirigenti, da un incremento dei valori previgenti in misura pari al 1,91% (aumento convenzionale pari al 75% dell'aumento intervenuto per il personale tecnico ed amministrativo nello stesso periodo considerato).

Nuovi valori della tabella presente a pag. 14 della circolare, comprensivi degli incrementi sopra indicati:



DIREZIONE GENERALE PER I PORTI

-4-

Direttore	155.500 €
Dirigente tecnico	104.200 €
Dirigente amministrativo	104.200 €
Quadro tecnico	60.300 €
Quadro amministrativo	60.300 €
Impiegato di concetto	47.700 €
Impiegato d'ordine	36.000 €
Addetto operativo	36.000 €

- 7. Limite di fatturato (rivalutato, rispetto a quello previgente, in misura pari al tasso d'inflazione del 2,05%, registrato dal mese di dicembre 2007 al mese di dicembre 2008) al di sotto del quale la realtà portuale è considerata a "basso fatturato" (all. 8, punto 3, comma 1, pag. 20 della circolare): € 1.628.000.
- 8. Limiti minimi e massimi di variazione tariffaria applicabili per le istanze relative ai porti a basso fatturato (all. 8, punto 3), comma 1, lett. b), pag. 20 della circolare come modificato con circolare prot.M_TRA/DINFR/7884 del 10 luglio 2008) e ai porti di cui alla circolare prot. DIV3/2482 del 24/10/2005:
 - a) limite massimo di riduzione tariffaria: 5,70% (variazione Istat biennio 2007-2008 maggiorata del 20%);
 - b) limite massimo di aumento tariffario: **7,13**% (variazione Istat biennio 2007-2008 maggiorata del 50%).
- 9. Fitti passivi per sede (all. 5, pag. 14 della circolare). Nuovi valori della tabella presente a pag. 14 della circolare:

per le aziende con meno di 50 dipendenti	27.490 €
per le aziende da 50 a 99 dipendenti	43.950 €
per le aziende da 100 a 150 dipendenti	54.950 €
per le aziende con più di 150 dipendenti	109.890 €

10. Nuovi parametri per il calcolo dei costi degli amministratori (all. 5, pag. 15 della circolare):



DIREZIONE GENERALE PER I PORTI

-5-

- La percentuale sarà pari al 3% per porti con fatturato fino a 5.319.303 €, con il riconoscimento di un importo massimo di 132.983 €;
- la percentuale sarà pari al 2,5% per porti con fatturato da 5.319.304 € a 10.638.604 €, con il riconoscimento di un importo massimo di 212.772 €;
- la percentuale sarà pari al 2% per porti con fatturato oltre 10.638. 604 €.

Mary

Il Direttore Generale Dott. Conno Caliendo





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti RAMO TRASPORTI (D.P.R. 8.12.2007, N. 271) DIREZIONE GENERALE DEI PORTI

DIVISIONE 3

Prot. M_TRA/PORTI/ 13908

- Alla Confitarma
 Piazza SS. Apostoli, 66
 00187 ROMA
- A Fedarlinea
 Piazza G.G. Belli, 2
 00153 ROMA

e, per conoscenza

- Al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto <u>S E D E</u>
- ➤ All'Assoporti Corso Rinascimento 24 00186 R O M A
- All'Assorimorchiatori
 Via Bissolati 54
 00187 R O M A
- Alla Federimorchiatori
 Via del Pozzetto 122
 00187 ROMA
- Alla Federagenti
 Viale Asia 3
 00144 R O M A

Oggetto: Servizio di rimorchio portuale – Misure da adottare in caso di ritardata decorrenza delle variazioni tariffarie.

Si fa riferimento alla nota di codeste Associazioni del 18 dicembre u.s., di pari oggetto (allegata per gli altri destinatari), con la quale vengono sollevate obiezioni in ordine all'interpretazione resa dallo scrivente in merito all'applicazione del punto 8) della circolare ministeriale prot. M_TRA/DINFR/7884 del 10 luglio 2008.

Al riguardo, nel confermare integralmente il contenuto della nota prot. 13553 del 12 dicembre u.s., si precisa quanto segue.

Ai fini interpretativi del predetto punto 8), di nessun rilievo è il fatto che nella circolare n. 7884 si preveda che le norme in essa contenute si applicano anche alle istanze tariffarie presentate nell'anno 2008 il cui iter istruttorio non risultasse definitivamente concluso alla data della circolare, poiché nell'ipotesi interpretativa sostenuta da codeste Associazioni il cosiddetto "riproporzionamento del fatturato" andrebbe ad applicarsi in conseguenza di ritardi nell'emanazione di provvedimenti tariffari eventualmente verificatisi a conclusione delle istanze tariffarie relative al biennio 2006/2007, le cui istruttorie si



e dei Trasporti

RAMO TRASPORTI (D.P.R. 8.12.2007, N. 271)

DIREZIONE GENERALE DEI PORTI

DIVISIONE 3

- 2 -

sono evidentemente concluse con l'adozione dei relativi provvedimenti finali nel corso del 2007.

La ratio attribuita alla norma dallo scrivente è desunta dal suo tenore letterale, dal principio generale della irretroattività delle norme, dalle finalità esplicitate da parte ministeriale nel corso della riunione tra i soggetti interessati che ha preceduto l'emanazione della circolare, nonché dalla conformità di tali espresse finalità all'accordo interassociativo siglato anche da codeste Associazioni il 6 giugno 2008.

Non si comprende, infatti, come si possa attribuire alla norma di cui al punto 8) una finalità diversa da quella che pure emerge dal penultimo periodo della circolare e, si aggiunge, dalla norma recante l'anticipazione al 30 settembre del termine utile per la presentazione delle istanze tariffarie, essendo state, tutte queste norme, introdotte ad un unico fine: evitare ritardi ed eventualmente, al verificarsi di essi, rimuovere i conseguenti effetti di carattere tariffario. Ciò desta meraviglia anche perché codeste Associazioni sono ben consapevoli di aver sottoscritto un accordo interassociativo in cui tali elementi costituiscono un <u>punto unico</u> e specifico: precisamente, il punto 6).

Si consideri, inoltre, che un'interpretazione della norma in questione nel senso richiesto da codeste Associazioni presupporrebbe che all'interno della circolare fossero già definiti –cosa che non è– termini e modalità di rimodulazione dei "fatturati vecchi" e di quantificazione dei mancati o eccedenti fatturati realizzati dai concessionari in relazione alla ritardata decorrenza delle ordinanze tariffarie.

Per le ragioni che precedono non si ritiene necessaria alcuna riunione finalizzata alla ricerca di una diversa interpretazione della norma in questione, mentre si ravvisa la necessità di un successivo incontro per definire i termini e le modalità sopra richiamati.

Spiace, infine, constatare il rammarico espresso da codeste Associazioni per il mancato preventivo coinvolgimento in occasione dell'estensione del parere ministeriale e ciò in considerazione del fatto che, pur considerando sempre di grande utilità e valore il contributo di codeste Associazioni, quando, come in questo caso, il Ministero giudica impossibile interpretare le proprie norme in maniera diversa dall'unico modo ritenuto possibile, qualsiasi consultazione risulterebbe soltanto un inutile aggravio dell'azione amministrativa.

Il Direttore Generale

(Dott. Cosimo Caliendo)

July





CONFITARMA Confederazione Italiana Armatori

P.zza SS. Apostoli, 66 00187 ROMA Tel. 06/674811 Fax 06/69783730 confitarma@confitarma.it



Piazza G.G. Belli, 2 00153 ROMA Tel. 06/58300100 Fax 06/5809412 fedarlinea@fcdarlinea 191.it

Roma, 18 dicembre 2008

TRASMESSA VIA TELEFAX

Onorevole

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna – ROMA

e p.c. Spettabile

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO – Reparto 2° - ROMA

Servizio di rimorchio portuale – Misure da adottare in caso di ritardata decorrenza delle variazioni tariffarie.

Facciamo riferimento alla lettera, di pari oggetto, prot. M_TRA/PORTI/13553 del 12 dicembre 2008, pervenutaci per conoscenza, con la quale codesto Onorevole Ministero risponde ad un quesito posto dalla Assorimorchiatori in merito all'applicazione del punto 8) della circolare ministeriale prot. M_TRA/DINFR/7884 del 10 luglio 2008, inerente le misure da adottare in caso di ritardata decorrenza delle variazioni tariffarie.

In particolare, la citata Associazione pone un quesito in merito alla decorrenza della suddetta norma al quale codesto onorevole Ministero fornisce una risposta a nostro avviso non in linea con le disposizioni contenute nella richiamata circolare.

Ministero delle Infr. E dei Trasporti Area Organizzativa Omogenea M_TRA / PORTI D.G. dei Porti REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO

Prot: 13844 Data: 1 110, 2008 Classificazione:

16.01.001

Si legge infatti nella nota del 12/12/2008 che solo a partire dalle istanze presentate in data successiva all'emanazione della citata circolare "si potrà valutare l'eventuale ritardo nell'emanazione del conseguente provvedimento tariffario" e che soltanto nell'ulteriore successiva istruttoria si dovrà procedere alla rimodulazione del fatturato vecchio.

Tutto ciò non può essere condiviso atteso che la suddetta circolare prevede chiaramente, fra le disposizioni finali, non solo che le norme contenute nella stessa devono essere applicate a tutte le istanze presentate in data successiva alla sua emanazione ma anche a quelle presentate in data anteriore, nel corso dell'armo 2008, che non risultano ancora concluse.

Pertanto, non può esservi dubbio, ad avviso delle scriventi, che già a partire dalle istanze tariffarie presentate nel biennio 2008-2009 dovrà essere applicata la rimodulazione del "fatturato vecchio", qualora si rilevi la ritardata emanazione dell'ordinanza tariffaria indicata al punto 8) della predetta circolare.

Inoltre, non appare chiaro su quali basi codesto onorevole Ministero affermi che la ratio della norma in questione sia quella di eliminare o quanto meno ridurre al minimo i ritardi nell'adozione dei provvedimenti tariffari.

Tale norma, infatti, mira solo ad eliminare delle anomalie tariffarie e non incide in alcun modo sull'attività posta in essere dalle Capitanerie né stimola le stesse ad accelerare il procedimento istruttorio. Finalità questa che viene invece espressamente perseguita dalla norma riportata nel penultimo periodo della citata circolare.

La ratio della norma trova il suo fondamento nella necessità di evitare che un ritardato incremento tariffario possa tradursi in una notevole riduzione del fatturato vecchio da inserire in formula. Ciò equivarrebbe infatti a riconoscere alla concessionaria la copertura di un disavanzo già ripianato dal precedente adeguamento. In altre parole si finirebbe per riconoscere in tal modo un incremento che comprende al suo interno, in tutto o in parte, l'aumento già concesso nella precedente verifica.

Analoga considerazione vale anche nella ipotesi inversa di una ritardata emanazione di una ordinanza che preveda una riduzione tariffaria la quale finirebbe per penalizzare, in questo caso, la società concessionaria in occasione del successivo adeguamento aumentando il fatturato vecchio da inserire in formula e riducendo in tal modo l'incremento tariffario al quale avrebbe diritto.

Infine, con vivo rammarico, non possiamo non rilevare come codesto onorevole Ministero non abbia ritenuto opportuno coinvolgere sull'argomento preventivamente le associazioni nazionali interessate, soprattutto in considerazione del fatto che la circolare sopra richiamata, e quindi la norma in questione, scaturisce da un accordo interassociativo sottoscritto dalle stesse.

Sulla base delle considerazione sopra esposte confidiamo che codesto onorevole Ministero voglia riunire i soggetti interessati per un confronto sulla materia, di cui si sottolinea l'urgenza, attese le immediate ricadute che l'intervento ministeriale ha sulle istruttorie in corso.

Con osservanza.

ONETTARMA



dei Trasporti

RAMO TRASPORTI (D.P.R. 8.12.2007, N. 271)

DIREZIONE GENERALE DEI PORTI

DIVISIONE 3

Prot. M_TRA/PORTI/ 13553

(16.00 004)

Roma, 1 2 DIC. 2008

➤ All'Assorimorchiatori Via Bissolati 54 00187 R O M A

e, per conoscenza

- Al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto SEDE
- All'Assoporti
 Corso Rinascimento 24
 00186 R O M A
- Alla Confitarma
 Piazza SS. Apostoli 66
 00168 R O M A
- ➤ A Fedarlinea
 Piazza G.G. Belli 2
 00153 R O M A
- ➤ Alla Federagenti Viale Asia 3 00144 R O M A
- Alla Federimorchiatori
 Via del Pozzetto 122
 00187 ROMA

Oggetto: Servizio di rimorchio portuale - Misure da adottare in caso di ritardata decorrenza delle variazioni tariffarie.

In relazione al quesito posto da codesta Associazione con nota del 9 dicembre u.s. prot. 1219/08, allegata in copia per gli altri destinatari, si precisa che le misure in oggetto, previste al punto 8) della circolare ministeriale prot. 7884 del 10 luglio 2008, dovranno essere applicate con riferimento alle variazioni tariffarie che interverranno a partire dal 1° marzo 2009 e che, di conseguenza, all'eventuale rimodulazione del "fatturato vecchio" si dovrà procedere in occasione delle istruttorie tariffarie successive alla predetta data.

L'indicazione contenuta nella citata circolare, secondo la quale le relative disposizioni si applicano a tutte le istanze presentate in data successiva alla sua emanazione sta a significare che a partire da quelle istanze si potrà valutare l'eventuale ritardo nell'emanazione del conseguente provvedimento tariffario, ritardo a fronte del quale nella successiva istruttoria tariffaria si dovrà procedere alla rimodulazione del "fatturato vecchio".

Si ritiene, infatti, che le predette disposizioni non possano essere applicate retroattivamente in ragione di "ritardi" nell'emanazione di provvedimenti tariffari conseguenti ad istanze relative al biennio 2006/2007 dal momento che, non esistendo la norma nel periodo di emanazione di tali provvedimenti, non potrebbe rilevarsi alcun



e dei Trasporti

RAMO TRASPORTI (D.P.R. 8.12.2007, N. 271)

DIREZIONE GENERALE DEI PORTI

DIVISIONE 3

-2-

ritardo rispetto ad un termine allora inesistente, posto solo successivamente a distanza di un anno e più dall'adozione di quei provvedimenti.

Si avrà modo di ricordare, inoltre, che la normativa di cui trattasi, nonché quella contenuta nel punto 7) e nel penultimo comma della stessa circolare è stata introdotta -in considerazione di alcune passate esperienze- al dichiarato scopo di eliminare o, quanto meno, di ridurre al minimo in futuro possibili ritardi nell'adozione dei provvedimenti di variazione delle tariffe relative al servizio in oggetto.

Il Direttore Generale (Dott. Cosimo Caliendo)

F. to Dr. Cosimo Caliando

(*)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

RAMO TRASPORTI (D.P.R. 8.12.2007, N. 271)

DIREZIONE GENERALE DEI PORTI

DIVISIONE 3

Prot. M_TRA/PORTI/13188

- Alle Capitanerie di Porto LORO SEDI
- Alle Autorità Portuali LORO SEDI

e, per conoscenza

- Al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto S E D E
- ➤ All'Assoporti
 Corso Rinascimento 24
 00186 R O M A
- ➤ All'Assorimorchiatori Via Bissolati 54 00187 R O M A
- Alla Federimorchiatori
 Via del Pozzetto 122
 00187 ROMA
- Alla Confitarma
 Piazza SS. Apostoli 66
 00168 R O M A
- ➤ A Fedarlinea Piazza G.G. Belli 2 00153 R O M A
- Alla FederagentiViale Asia 300144 R O M A

Oggetto: Servizio di rimorchio portuale: modalità di ammortamento di rimorchiatori nuovi e usati.

Il 26 novembre u.s., si è svolta nella sede della scrivente Direzione Generale una riunione con i soggetti di cui all'art. 14, comma 1bis, della legge n. 84/1994, allo scopo di verificare, tra l'altro, l'eventuale sussistenza di anomalie tecniche derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni ministeriali in materia di ammortamento di rimorchiatori nuovi e usati.

Nel corso della riunione sono stati esaminati i prospetti allegati, predisposti dal Ministero, dai quali è emerso che, a normativa vigente, potrebbero verificarsi in futuro o già nella presente tornata tariffaria (2008/2009) delle incongruenze, non occorse nel periodo pregresso, che devono essere eliminate.

Si noterà infatti come nelle ipotesi sviluppate nei prospetti allegati si potrebbero verificare casi in cui i ricavi derivanti dalle rate di ammortamento non raggiungano il 100% del valore
del rimorchiatore (casi "1A" e "2B"), casi in cui i ricavi superino il 100% del valore del rimorchiatore (caso "2D") e casi in cui l'ammortamento al 100% del valore del rimorchiatore si conseguirebbe per effetto del trascinamento (dovuto alla validità biennale delle tariffe) di una ulteriore rata nell'anno successivo a quello in cui l'ammortamento risulterebbe completato (caso
"2A").

Per le sopra esposte ragioni, a decorrere dalla data della presente circolare e a valere per le istanze tariffarie relative al biennio 2008/2009 e successive, sono apportate alle precedenti disposizioni ministeriali che regolano la materia le seguenti modifiche e/o integrazioni, il cui con-



e dei Trasporti

RAMO TRASPORTI (D.P.R. 8.12.2007, N. 271)

DIREZIONE GENERALE DEI PORTI

DIVISIONE 3

-2-

tenuto non pone la necessità di apportare modifiche alle ordinanze tariffarie sin qui emanate dalle Autorità marittime in indirizzo.

1. RIMORCHIATORI NUOVI (circolare ministeriale prot. 7069 del 14/6/2006)

Per i rimorchiatori nuovi inseriti in servizio nell'anno precedente la presentazione dell'istanza è riconosciuta al concessionario la facoltà di completare l'ammortamento del valore del rimorchiatore inserendo nei costi del primo biennio tariffario successivo a quello in cui è terminato il periodo di ammortamento del rimorchiatore un valore pari al 50% di un'ulteriore rata annuale di ammortamento.

2. RIMORCHIATORI USATI (circolare ministeriale prot. 1589 del 17/6/2003)

- 2.1 Per i rimorchiatori usati che, in ragione della loro età, determinano un numero "dispari" di rate di ammortamento:
 - a) se l'ammortamento inizia nell'anno precedente la presentazione dell'istanza, è riconosciuta al concessionario la facoltà di completare l'ammortamento del valore
 del rimorchiatore inserendo nei costi del primo biennio tariffario successivo a quello in cui è terminato il periodo di ammortamento del rimorchiatore un valore pari al
 50% di un'ulteriore rata annuale di ammortamento, a compensazione del mancato
 ricavo determinatosi per effetto della decorrenza della prima rata di ammortamento.
 - b) se, invece, l'ammortamento inizia nello stesso anno di presentazione dell'istanza, l'ultima rata annuale di ammortamento deve essere inserita nei costi del biennio in cui cade nella misura del 50%. Ciò al fine di evitare che, calcolandola al 100%, l'effetto di trascinamento nell'anno successivo a quello in cui l'ammortamento risulta completato faccia indebitamente conseguire al concessionario un ricavo complessivamente superiore al 100% del valore del rimorchiatore.
- 2.2 Per i rimorchiatori usati che, in ragione della loro età, determinano un numero "pari" di rate di ammortamento: nel caso in cui il rimorchiatore sia entrato in servizio nell'anno precedente la presentazione dell'istanza, nei costi del biennio in cui cade l'ultima rata annuale di ammortamento il valore di tale rata deve essere inserito nella misura del 100%, a compensazione del mancato ricavo determinatosi per effetto della decorrenza della prima rata di ammortamento.

Conseguentemente, si precisa che nei casi sopra indicati lo "spread" previsto nell'allegato 4, lettera A.d.), della circolare ministeriale prot. 1598 del 17/6/2003, verrà riconosciuto ad avvenuto completamento dei predetti periodi di ammortamento.

Le Capitanerie in indirizzo sono inviate ad estendere la presente circolare agli Uffici dipendenti.

hart

Il Direttore Generale (Dott. & Simo Caliendo)

SITUAZIONE ATTUALE, A NORMATIVA VIGENTE

2

AMMORTAMENTO RIMORCHIATORE USATO (aflegato 4 circ. 1589 del 2003, lettera A punto 4 e fine allegato)

L'età è pari agli anni di vita che il rimorchiatore compie nel corso dell'anno solare durante il quale <u>entra in servizio,</u> a decorrere dalla data della sua <u>prima immatricolazione</u>. La prima quota di ammortamento si effettua nello stesso anno in cui entra in esercizio il rimorchiatore.

2A

AMMORTAMENTO DI UN RIMORCHIATORE USATO ENTRATO IN SERVIZIO NELL'<u>ANNO PRECEDENTE</u> LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA, CHE, IN RAGIONE DELLA SUA ETA,' DETERMINA UN <u>NUMERO "PARI" DI RATE</u> DI AMMORTAMENTO

DATI	
Anno di presentazione istanza	2005
Anno di entrata in servizio	2004
Anno d'immatricolazione	1998
Anni di età del rimorchiatore	6
Decorrenza dell'ammortamento	2004
Numero rate annuali di ammortamento	14
Aliquota annuale di ammortamento	7,14%
Valore da ammortizzare	100

CALCOLO AMMORTAMENTO

	CALCOLO AMMORT	AMENIU
A	Niumoro roto	Ricavo effettivo a
Anno	Numero rata	normativa vigente
2004	1	0,00
2005	2.00	
10 H2006		
2007	4	7,14
2008	5	7,14
C352009		
26-2010		
2011	8	7,14
2012	9	7,14
148 2013		
		Provide the second
2015	12	7,14
2016	13	7,14
2017		
2018		2 4 6 (1)
2019	16	==
2020	17	==
Valore totale	ammortizzato	100,00

(1) Quota in più che compensa il macato ricavo dalla quota 2004

2B

AMMORTAMENTO DI UN RIMORCHIATORE USATO ENTRATO IN SERVIZIO NELL'<u>ANNO PRECEDENTE</u> LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA, CHE, IN RAGIONE DELLA SUA ETA', DETERMINA UN <u>NUMERO "DISPARI" DI RATE</u> DI AMMORTAMENTO

DATI	
Anno di presentazione istanza	2005
Anno di entrata in servizio	2004
Anno d'immatricolazione	1999
Anni di età del rimorchiatore	5
Decorrenza dell'ammortamento	2004
Numero rate annuali di ammortamento	15
Aliquota annuale di ammortamento	6,67%
Valore da ammortizzare	100

CALCOLO AMMORTAMENTO				
		Ricavo effettivo a normativa	Ricavo effettivo	
Anno Numero rata	vigente	con correttivo		
2004	1	0,00	0,00	
提到可以	7.6		一种 对	
Fey Title		新国际企业发现6.67 m. 中	0.076	
2007	4	6,67	6,67	
2008	5	6,67	6,67	
			0.674	
2011	8	6,67	6,67	
2012	9	6,67	6,67	
		0.0		
2015	12	6,67	6,67	
2016	13	6.67	6,67	
			14-14-1	
2019	16		3,33	(2)
2020	17	==	3,33	121
Valore to	otale ammortizzato	93,33	100,00	

(2) Per compensare il mancato ricavo dalla quota 2004, si potrebbero aggiungere due mezze quote nel biennio successivo all'anno di fine ammortamento.

SITUAZIONE ATTUALE, A NORMATIVA VIGENTE

1

AMMORTAMENTO RIMORCHIATORE NUOVO (circolare 7069 del 14 giugno 2006, punto 4)

L'età è pari alla differenza tra l'<u>anno di presentazione dell'istanza</u> e quello della sua <u>immatricolazione</u>. ESEMPIO: rimorchiatore immatricolato nel 2004, entrato in servizio nel 2005 (anno di presentazione dell'istanza) ha 1 anno di età. Il suo ammortamento decorre dal 2004 ed è calcolato per 19 anni all'aliquota del 5,26%.

1A

RIMORCHIATORE NUOVO ENTRATO IN SERVIZIO NELL'ANNO
PRECEDENTE LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E CHE
DETERMINA, PERTANTO, UN NUMERO "DISPARI" DI RATE DI
AMMORTAMENTO

DATI	
Anno di presentazione istanza	2005
Anno d'immatricolazione	2004
Anni di età del rimorchiatore	1
Decorrenza dell'ammortamento	2004
Numero rate annuali di ammortamento	19
Aliquota annuale di ammortamento	5,26%
Valore da ammortizzare	100

CALCOLO AMMORTAMENTO Ricavo Ricavo effettivo a effettivo con Anno Numero rata normativa vigente correttivo 0.00 0.00 2004 2005 2006 (0) / (0) (1) / (0) 5 26 5726 * 5,26 5,26 2007 2008 5/26 2009. 2010 5,26 5,262 2011 8 5.26 5,26 5,26 2012 5.26 2013 5.26 5.26 2015 12 5,26 5.26 5,26 2016 5.26 2017 2018 15 # 5.26 5,26 16 2019 5,26 5,26 2020 5.26 2021 326 2022 2,63 2023 20 (1) == 2.63 2024 21 Valore totale ammortizzato 94,74 100,00

(1) Per compensare il mancato ricavo dalla quota 2004, si potrebbero aggiungere due mezze quote nel biennio successivo all'anno di fine ammortamento, come fatto di recente per Taranto; oppure stabilire che, fermo restando il criterio di calcolo dell'età del rimorchiatore, l'ammortamento abbia inizio nell'anno di presentazione dell'istanza.

1B

RIMORCHIATORE NUOVO ENTRATO IN SERVIZIO NELLO <u>STESSO</u>
ANNO DI <u>PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA</u> E CHE DETERMINA,
PERTANTO, UN <u>NUMERO "PARI" DI RATE</u> DI AMMORTAMENTO

DATI	
Anno di presentazione istanza	2005
Anno d'immatricolazione	2005
Anni di età del rimorchiatore	0
Decorrenza dell'ammortamento	2005
Numero rate annuali di ammortamento	20
Aliquota annuale di ammortamento	5,00%
Valore da ammortizzare	100

CALCOLO AMMORTAMENTO Ricavo effettivo a normativa Numero rata Anno vigente 5,00 ± £ 200844.6 5,00 2007 3 5,00 2008 5,00. 2G09 5,000 (#**21**) (5,00 2011 5.00 000 5,00 2015 5,00 2016 800 0 F 20 B 15 5.00 2020 16 5,00 15 00 15 00 *3*7774 19 5.00 5,00 2024 20 100,00 Valore totale ammortizzato

SITUAZIONE ATTUALE, A NORMATIVA VIGENTE

AMMORTAMENTO RIMORCHIATORE USATO (allegato 4 circ. 1589 del 2003, lettera A punto 4 e fine allegato)

L'età è pari agli annì di vita che il rimorchiatore compie nel corso dell'anno solare durante il quale <u>entra in servizio,</u> a decorrere dalla data della sua <u>prima immatricolazione</u>. La prima quota di ammortamento si effettua nello stesso anno in cui entra in esercizio il rimorchiatore.

2C

AMMORTAMENTO DI UN RIMORCHIATORE USATO ENTRATO IN SERVIZIO NELLO <u>STESSO ANNO</u> DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA, CHE, IN RAGIONE DELLA SUA ETA', DETERMINA UN <u>NUMERO "PARI" DI RATE</u> DI AMMORTAMENTO

2

DATI	
Anno di presentazione istanza	2005
Anno di entrata in servizio	2005
Anno d'immatricolazione	1999
Anni di età del rimorchiatore	6
Decorrenza dell'ammortamento	2005
Numero rate annuali di ammortamento	14
Aliquota annuale di ammortamento	7.14%
Valore da ammortizzare	100

CALCOLO AMMORTAMENTO Ricavo effettivo a Anno Numero rata normativa vigente 2007 2008 ing same 2000 7.14 10 2015 11 2016 7,14 2012 3 2019 15 16 Valore totale ammortizzato 100,00

2D

AMMORTAMENTO DI UN RIMORCHIATORE USATO ENTRATO IN SERVIZIO NELLO <u>STESSO ANNO</u> DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA, CHE, IN RAGIONE DELLA SUA ETA', DETERMINA UN <u>NUMERO</u> "<u>DISPARI" DI RATE</u> DI AMMORTAMENTO

DATI							
Anno di presentazione istanza	2005						
Anno di entrata in servizio	2005						
Anno d'immatricolazione	1998						
Ann! di età del rimorchiatore	7						
Decorrenza dell'ammortamento	2005						
Numero rate annuali di ammortamento	13						
Aliquota annuale di ammortamento	7,69%						
Valore da ammortizzare	100						

	CALCO	LO AMMORTAMENTO	
Anno	Numero rata	Ricavo effettivo a normativa vigente	Ricavo effettivo con correttivo
		77 72	7,60
2007	3	7,69	7,69
2008	4	7,69	7,69
	11.5		
2011	7	7,69	7,69
2012	8	7,69	7,69
及(ITSE 支流)			
2015	11	7,69	7,69
2016	12	7,69	7,69
13 (1445)		7,69	是有 经 13 地名
1	4	7,69	
2019	15	==	==
2020	16	=	==
Valore to	tale ammortizzato	107,69	100,00

(1) Per evitare che l'ammortamento superi il 100% del valore da ammortizzare, la 13^ quota potrebbe essere ripartita al 50% tra gli anni 2017 e 2018. (1)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIREZIONE GENERALE DEI PORTI

Div.3

Prot. M_TRA/PORTI/ 11528

- Alle Capitanerie di Porto LORO SEDI
- Alle Autorità Portuali LORO SEDI

e, per conoscenza

- Al Comando Generale delle Capitanerie di Porto
 SEDE
- All'Assoporti
 Corso Rinascimento 24
 00186 ROMA
- All'Assorimorchiatori
 Via Bissolati 54
 00187 R O M A
- Alla Federimorchiatori
 Via del Pozzetto 122
 00187 ROMA
- Alla Confitarma
 Piazza SS. Apostoli 66
 00168 ROMA
- ➤ A Fedarlinea
 Piazza G.G. Belli 2
 00153 R O M A
- Alla Federagenti
 V.le Asia, 3
 00144 ROMA

OGGETTO: Criteri e meccanismi di formazione delle tariffe del servizio di rimorchio: modifiche e/o integrazioni alle disposizioni recate dalle circolari prot. n.DEM3/1589 del 17 giugno 2003 e successive modifiche.

Poiché pervengono allo scrivente, indirizzate per conoscenza, istanze di rinnovo tariffario relative ai porti a basso fatturato, cui si applicano le disposizioni del punto 3) all. 8 della Circolare prot. n. DEM3/1589, del 17 giugno 2003, e ai porti di cui alla circolare prot. n. DIV 3 /2482 del 24



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti direzione generale dei porti

- 2 -

ottobre 2005, si fa presente che, a seguito delle modifiche di cui al punto 11) della Circolare prot. n. M-TRA/DINFR/7884, in data 10 luglio 2008, la percentuale massima di aumento delle tariffe deve essere determinata nella misura del 6,52% (tasso inflazione ISTAT biennio 2006-2007 pari al 4,35% + maggiorazione del 50% pari al 2,17%) mentre, per gli stessi porti, la percentuale massima di riduzione è pari al 5,22% (4,35% + maggiorazione del 20% pari al 0,87%).

Nell'occasione, con riferimento alla circolare prot. n. M-TRA/DINFR/7884, del 10 luglio 2008, e specificatamente alle procedure indicate ai punti 3) e 4) riguardanti la determinazione del valore dei rimorchiatori, si rendono necessarie le seguenti precisazioni.

- A) la data di chiusura della prima fase dell'istruttoria deve essere comunicata, oltreché al concessionario ed alle associazioni nazionali, anche allo scrivente Ministero.
- B) la dicitura ricorrente "broker incaricato dal Ministero" deve intendersi "broker autorizzato dal Ministero". Resta inteso che l'incarico ad effettuare la stima del valore del rimorchiatore, da far pervenire in busta chiusa al Ministero, è conferito ai brokers dalle rispettive associazioni nazionali.

Il Direttore Generale Dott. Cosimo Caliendo

Circ.crit.mecc.08n



DIREZIONE GENERALE DEI PORTI

Roma, - 9 011. 2008

Alla Confitarma P.zza Ss. Apostoli, 66 -00187 ROMA

Alla Fedarlinea
P.zza G.G.Belli, 2 -00153 ROMA

Alla Federagenti V.le Asia,3 - <u>00144 ROMA</u>

e.p.c. All'Assorimorchiatori Via Bissolati, 54

00187 ROMA

Alla Federimorchiatori Via del Pozzetto, 122 00187 ROMA

DIV3

Prot. n. M_TRA/PORTI/ 1405]

Alleg

OGGETTO: Autorizzazione al conferimento dell'incarico al Broker designato dalle Associazioni nazionali maggiormente rappresentative degli utenti, ai sensi della circolare ministeriale prot. n.DEM 3/1421 del 07 maggio 2004 e successive modificazioni.

Si fa riferimento alla precorsa corrispondenza relativa all'argomento in oggetto e, in particolare, alla nota datata 08.08.2008 con la quale Confitarma ha inviato, anche a nome di Fedarlinea e Federagenti, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del sig. Valter Barbato della ISB SHIPSALES s.r.l., mediatore marittimo di Genova, designato come Broker di parte, contenente l'attestazione dei requisiti di cui al punto 5) della circolare ministeriale prot. M_TRA/DINFR/7884, del 10.07.08, che modifica il secondo periodo, lettera A), della circolare ministeriale prot. DEM 3/1421, del 07 maggio 2004.

Preso atto, questo Ministero, effettuate le verifiche del caso, autorizza Confitarma, Fedarlinea e Federagenti a conferire al suddetto Broker prescelto -a propria cura e spese- l'incarico di stabilire il valore dei rimorchiatori da porre in servizio nei porti nazionali, ai fini delle istruttorie tariffarie relative al servizio di rimorchio portuale.

Il Direttore Generale Dott. Cosimo Caliendo

ser.rim.broker.08.





dei Trasporti 10 TRASPORTI (D.P.R. 8.12.20

RAMO TRASPORTI (D.P.R. 8.12.2007, N. 271)

DIREZIONE GENERALE DEI PORTI

DIVISIONE 3

All'ASSORIMORCHIATORI Via Bissolati, 54 00187 ROMA

Prot. M_TRA/PORTI/ 8506

Oggetto: Natura delle concessioni rilasciate per l'esercizio del servizio di rimorchio portuale.

Si fa riferimento alla lettera di codesta Associazione, prot. 1152/08 del 15 maggio u.s., di pari oggetto, con la quale si chiede allo scrivente di far conoscere le proprie osservazioni in ordine ai risultati di uno studio condotto sulla materia in oggetto da un autorevole docente di diritto marittimo e internazionale, per incarico di codesta Associazione.

Al riguardo, si ritengono meritevoli di attenta considerazione le argomentazioni addotte nel predetto studio a sostegno della tesi secondo la quale le concessioni del servizio di rimorchio portuale di cui all'art. 101 del C.N. avrebbero natura costitutiva e non traslativa.

Considerata l'assenza di pronunce giurisprudenziali che abbiano affrontato l'argomento sotto questo profilo, alla predetta conclusione concorrerebbe il fatto che la normativa di riferimento (con particolare riguardo al citato art. 101 C.N.) non prevede che l'esercizio dell'attività in questione sia riservato a un soggetto pubblico, né, tanto meno prevede, che la pubblica amministrazione abbia il potere di esercitare direttamente tale attività (cosa che, anche di fatto, non risulterebbe essere mai avvenuta). Ne discenderebbe che l'atto di concessione, volto a consentire ad un soggetto privato l'esercizio dell'attività di rimorchio, non potrebbe che avere natura costitutiva, in quanto risulterebbe mancante il presupposto essenziale per poterne, diversamente, qualificare la natura traslativa, ossia: la titolarità assoluta della pubblica amministrazione della "situazione concessa".

Inoltre, nel caso delle concessioni in argomento, l'Autorità concedente non si limita ad esercitare una mera funzione "permissiva", consentendo al concessionario (come di norma avviene nel caso di concessioni di natura traslativa) un'attività già descritta nei suoi limiti dal legislatore, ma, al contrario, disciplina (con apposito regolamento di servizio, i cui contenuti sono poi recepiti nell'atto di concessione) in maniera dettagliata, e diversificata da porto a porto, i limiti e le modalità organizzative del servizio, l'ambito spaziale, l'eventuale obbligatorietà, i mezzi da impiegare, ecc., dettando in tal modo le "regole concrete" per l'esercizio del potere attribuito al concessionario (regole delineate soltanto per sommi capi dall'ordinamento).



e dei Trasporti

RAMO TRASPORTI (D.P.R. 8.12.2007, N. 271)

DIREZIONE GENERALE DEI PORTI

DIVISIONE 3

-2-

Per le ragioni sopra esposte sinteticamente, si ritiene che, nel caso di specie, possa trovare favorevole accoglimento un'interpretazione di tipo tradizionale circa la natura costitutiva della concessione in argomento, da intendersi quale istituto volto a consentire a soggetti privati lo svolgimento di determinate attività prima loro precluse e, di conseguenza, possa escludersi la natura traslativa dell'atto in quanto lo stesso non configurerebbe un trasferimento a soggetti privati di attività riservate a soggetti pubblici.

Il Direttore Generale (Dott. Cosimo Galiendo)



e dei Trasporti

RAMO TRASPORTI (D.P.R. 8.12.2007, N. 271)

DIREZIONE GENERALE DEI PORTI

DIVISIONE 3

Prot. M_TRA/DINFR/7884

Roma, 1 0 LUG, 2008

- > Alle Capitanerie di Porto LORO SEDI
 - Alle Autorità Portuali LORO SEDI

e, per conoscenza

- Al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto SEDE
- All'Assoporti
 Corso Rinascimento 24
 00186 R O M A
- ➤ All'Assorimorchiatori Via Bissolati 54 00187 R O M A
- Alla Federimorchiatori
 Via del Pozzetto 122
 00187 R O M A
- Alla Confitarma
 Piazza SS. Apostoli 66
 00168 ROMA
- ➤ A Fedarlinea Piazza G.G. Belli 2 00153 R O M A
- ➤ Alla Federagenti Viale Asia 3 00144 R O M A

Oggetto: Criteri e meccanismi di formazione delle tariffe del servizio di rimorchio portuale: modifiche e integrazioni alle disposizioni recate dalle circolari prot. DEM3/1589 del 17 giugno 2003 e successive.

Com'è noto, a seguito della previsione recata dalla circolare in oggetto, è stata disposta con successiva circolare ministeriale prot. MINFTRA/DINFR/ 7069 del 14 giugno 2006 una prima serie di modifiche e/o integrazioni ai criteri e meccanismi di formazione delle tariffe di rimorchio portuale ed è stata annunciata l'esigenza di ulteriori modifiche da adottarsi a partire dalle verifiche tariffarie relative al biennio 2008/2009.

Tenuto conto di tale annunciata esigenza, è stata condotta l'istruttoria prevista dall'art. 14, comma 1bis, della legge n. 84/1994, a conclusione della quale - con l'unanime consenso dei soggetti intervenuti alla riunione conclusiva tenutasi in sede ministeriale il 26 giugno u.s. - sono state delineate ulteriori modifiche e integrazioni ai predetti criteri e meccanismi. In relazione a ciò, si impartiscono le seguenti disposizioni, alle quali le Autorità marittime e portuali in indirizzo dovranno, per quanto di competenza, conformare la propria azione.



e dei Trasporti

RAMO TRASPORTI (D.P.R. 8.12.2007, N. 271) DIREZIONE GENERALE DEI PORTI DIVISIONE 3

-2-

1) Premi di produttività e relativa determinazione.

A) All'atto della presentazione dell'istanza per l'adeguamento tariffario viene calcolata la differenza tra il costo del personale marittimo, compreso quello destinato permanentemente ai servizi di manutenzione e/o riparazione, indicato nella precedente istruttoria tariffaria già rivalutato del 75% dell'incremento programmato dell'indice ISTAT per il biennio successivo ed il costo dello stesso personale indicato nell'ultima istanza presentata, senza alcuna rivalutazione.

Se quest'ultimo costo è inferiore al primo, il 50% della differenza tra i due valori è riconosciuto al concessionario come premio di produttività il cui ammontare si aggiunge ai costi riportati in formula (Fatturato nuovo).

Ai fini del calcolo della differenza sono considerati solo gli emolumenti aventi carattere fisso e continuativo (sono esclusi ad esempio: bonus, una-tantum, ecc.).

Il premio di produttività spetta solo se l'offerta del servizio di rimorchio relativa all'anno precedente quello della presentazione dell'ultima istanza tariffaria non risulta inferiore a quella relativa all'anno precedente quello della presentazione della penultima istanza tariffaria.

Per offerta del servizio s'intende il numero dei rimorchiatori e delle ore di disponibilità al servizio offerte dagli stessi, come risultante dall'accordo integrativo aziendale. Nel numero delle ore di disponibilità devono essere comprese anche quelle garantite dai rimorchiatori con un preavviso massimo di 24 ore.

Se la concessionaria richiede con l'istanza di adeguamento tariffario il riconoscimento del premio di produttività di cui alla presente lettera, la stessa è tenuta ad allegare all'istanza uno stralcio dell'accordo integrativo aziendale in vigore negli anni di riferimento sopra indicati, dal quale si possano chiaramente evincere l'offerta del servizio (turnistica, scivolamenti, ecc.) e i sottoscrittori dell'accordo. Nel caso in cui non esista un accordo integrativo aziendale ovvero lo stesso non contenga la disciplina della turnistica in atto, il concessionario deve produrre un'apposita dichiarazione che indichi detta offerta convalidata dalla Capitaneria.

La richiesta di riconoscimento del premio di produttività di cui sopra può essere avanzata dalla concessionaria solo in occasione della presentazione dell'istanza di adeguamento tariffario.

A titolo d'esempio, per le società concessionarie che presentano istanza per l'adeguamento tariffario nell'anno 2008 si deve verificare l'offerta del servizio esistente nell'anno 2005 rispetto a quella dell'anno 2007, mentre per le società che presenteranno istanza nell'anno 2009 si dovrà verificare l'offerta esistente nell'anno 2006 rispetto a quella dell'anno 2008.

Qualora nel corso del biennio il costo del personale marittimo subisca variazioni dovute ad eventuali aumenti o riduzioni degli oneri contributivi o del regime fiscale, di tali va-



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti RAMO TRASPORTI (D.P.R. 8.12.2007, N. 271)

AMO TRASPORTI (D.P.R. 8.12.2007, N. 271 DIREZIONE GENERALE DEI PORTI DIVISIONE 3

- 3 -

riazioni non si deve tener conto ai fini del calcolo della differenza di cui sopra.

Il premio di produttività si applica per il suo intero valore nei primi due bienni, nella misura del 50% nel terzo biennio e cessa del tutto nel quarto biennio.

Il premio cessa anche nel caso in cui, in occasione dei successivi adeguamenti tariffari, risulti che il costo del personale marittimo, compreso quello destinato permanentemente ai servizi di manutenzione e/o riparazione, è aumentato di una percentuale superiore alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati registrata nel biennio precedente l'anno di presentazione dell'ultima istanza, al netto degli incrementi di costo derivanti dagli intervenuti rinnovi contrattuali nazionali di settore.

B) Qualora la Capitaneria di Porto, anche su proposta del concessionario, decida, d'intesa con l'Autorità portuale, di ridurre il numero dei rimorchiatori in concessione (riduzione sulla quale deve essere acquisito in ogni caso il preventivo parere delle associazioni di cui all'art. 14 della legge n. 84/94), è riconosciuta al concessionario, quale premio di produttività, l'intera quota annuale di ammortamento del rimorchiatore eliminato se lo stesso nell'anno d'inizio del suo ammortamento aveva un'età pari o superiore a 15 anni ovvero la metà della quota annuale se il rimorchiatore eliminato aveva nell'anno d'inizio del suo ammortamento un'età inferiore a 15 anni. Il medesimo criterio è adottato anche se viene eliminato un rimorchiatore che ha già completato il suo ammortamento, nel qual caso si prende a riferimento la sua ultima quota di ammortamento annuale. Detto premio di produttività si aggiunge ai costi riportati in formula (Fatturato nuovo).

La richiesta di riconoscimento del premio di produttività di cui alla presente lettera può essere avanzata dalla concessionaria solo in occasione della presentazione dell'istanza di adeguamento tariffario.

Il premio di produttività si applica per il suo intero valore nei primi due bienni, nella misura del 50% nel terzo biennio e cessa del tutto nel quarto biennio.

C) In occasione della presentazione dell'istanza di adeguamento tariffario viene calcolata la differenza tra il costo medio per manutenzione, riparazione e riclassifica, inserito in formula in occasione della precedente istruttoria ed il costo medio inserito in formula nell'ultima istanza, entrambi non rivalutati. Se quest'ultimo costo medio è inferiore al primo, il 50% della differenza tra i due valori è riconosciuto al concessionario come premio di produttività da aggiungere ai costi riportati in formula (Fatturato nuovo).

Detto premio di produttività si applica per il suo intero valore nei primi due bienni, nella misura del 50% nel terzo biennio e cessa del tutto nel quarto biennio.

Tale premio cessa, altresì, nel caso in cui in occasione dei successivi adeguamenti tariffari risulti che il costo medio per manutenzione, riparazione e riclassifica ha superato



e dei Trasporti

RAMO TRASPORTI (D.P.R. 8.12.2007, N. 271)

DIREZIONE GENERALE DEI PORTI

DIVISIONE 3

-4-

quello di ammontare più elevato utilizzato in occasione della quantificazione del premio stesso.

Il premio di produttività di cui alla presente lettera è riconosciuto solo a condizione che i rimorchiatori in concessione non vengano sostituiti o ridotti di numero rispetto a quelli in servizio al momento dell'istruttoria tariffaria precedente quella dalla quale il premio è scaturito.

2) Modifica tabella allegato 5 della circolare ministeriale DEM3/1589 del 17/6/2003.

Nell'ultima tabella dell'allegato 5, riportata alle pagine 14 e 15 della circolare ministeriale DEM3/1589 del 17/6/2003:

- la parola "IRAP" è sostituita dalle parole "Imposte locali" e la corrispondente misura percentuale, già prevista nella misura del 4,25%, è ridotta al 4,00%;
- dopo le parole "Imposte e tasse" è aggiunta la parola "nazionali".

3) Determinazione del valore di un rimorchiatore nuovo.

Nel caso in cui un concessionario decida di effettuare un investimento per l'acquisizione di un rimorchiatore nuovo da un cantiere o vi sia comunque tenuto su richiesta dell'Autorità marittima d'intesa con l'Autorità portuale, per la determinazione del valore dello stesso, da considerare quale base di calcolo per lo sviluppo della formula tariffaria, si dovrà seguire la procedura qui di seguito riportata.

Prima della richiesta da parte della Capitaneria alle associazioni nazionali del relativo parere sull'inserimento del nuovo rimorchiatore, il concessionario deve comunicare alla stessa e al Ministero la stima iniziale del valore d'acquisto allegando una scheda – conforme al fac-simile allegato – contenente le caratteristiche tecniche del nuovo rimorchiatore necessarie per effettuare detta stima.

La Capitaneria, acquisiti i pareri delle associazioni nazionali sulla base dei dati sopraindicati e nel termine dalla stessa stabilito, che non potrà comunque superare i 30 giorni dalla comunicazione della stima iniziale, rende noto al concessionario ed alle associazioni nazionali l'esito dell'istruttoria e se questo è positivo anche la data di chiusura della prima fase dell'istruttoria stessa.

Entro tre mesi da questa data il broker incaricato dal Ministero su designazione delle associazioni nazionali rappresentative delle imprese erogatrici del servizio di rimorchio ed il broker incaricato dal Ministero su designazione delle associazioni nazionali rappresentative delle imprese utenti del servizio, provvederanno a comunicare al Ministero le rispettive stime del valore del nuovo rimorchiatore facendole pervenire allo stesso in busta chiusa recante ben visibile la scritta "BUSTA DA NON APRIRE – contiene valutazione rimorchiatori del porto di" e per la cui spedizione dovrà essere inserita in altra



e dei Trasporti

RAMO TRASPORTI (D.P.R. 8.12.2007, N. 271)

DIREZIONE GENERALE DEI PORTI

DIVISIONE 3

- 5 -

busta indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale dei Porti - Divisione 3 - viale dell'Arte, n. 16 – 00144 ROMA. Il Ministero comunicherà alle associazioni, che potranno essere presenti con propri rappresentanti, luogo, data e ora in cui verranno aperte le buste e saranno rese note e comparate le valutazioni, invitando le stesse a parteciparvi.

Le stime pervenute oltre il termine suddetto non sono prese in considerazione.

In presenza di due diversi valori, purché rientranti nei limiti indicati nella tabella riportata a pagina 5 della Circolare dell'ex Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. DEM3/1421 del 7/5/2004, è assunto quale valore da inserire in formula quello medio tra i due. Il Ministero comunicherà alla Capitaneria e all'Autorità Portuale competenti, nonché al concessionario ed alle associazioni nazionali interessate il valore finale del nuovo rimorchiatore e i valori delle stime pervenute dai due broker.

Se invece lo scostamento tra i due valori risulta superiore ai limiti indicati, si ricorre ad un terzo broker arbitro seguendo la procedura espressamente disciplinata nella sopra citata circolare.

Se il valore finale del nuovo rimorchiatore, comunicato in via definitiva dal Ministero alla Capitaneria e all'Autorità Portuale competenti, nonché al concessionario ed alle associazioni nazionali interessate, non risulta superiore rispetto alla suddetta stima iniziale maggiorata del 25%, l'istruttoria deve ritenersi conclusa.

Se invece il valore finale del nuovo rimorchiatore, comunicato in via definitiva dal Ministero, risulta superiore rispetto alla suddetta stima iniziale maggiorata del 25%, il concessionario può scegliere di inserire in formula un valore del rimorchiatore pari alla sua stima iniziale maggiorata del 25%, comunicando tale scelta al Ministero ovvero può, sulla base di documentate motivazioni prodotte al riguardo con l'eventuale ausilio del proprio broker, richiedere all'utenza di valutare l'inserimento in formula del rimorchiatore con un valore superiore rispetto alla sua stima iniziale maggiorata del 25%. La scelta del concessionario deve avvenire entro 15 giorni dalla comunicazione ministeriale e l'eventuale accettazione da parte dell'utenza della proposta del concessionario di inserire in formula un valore del rimorchiatore superiore rispetto alla stima iniziale aumentata del 25% deve essere comunicata dalla medesima al Ministero entro 15 giorni dalla data di ricezione della proposta stessa.

Nel caso in cui si realizzi una delle predette ipotesi il Ministero provvederà a comunicare il valore risultante del rimorchiatore ai soggetti interessati.

Nel caso in cui, invece, non si realizzi una delle due suddette ipotesi il Ministero segnalerà alla Capitaneria di porto la necessità di avviare un supplemento d'istruttoria che consenta al concessionario di poter adeguare le caratteristiche del rimorchiatore da inserire o sostituire lo stesso, allo scopo di farne rientrare il valore nei parametri sopra indicati, ferme restando comunque le caratteristiche tecniche e di sicurezza minime richieste dalla Capitaneria competente d'intesa con l'Autorità portuale.



RAMO TRASPORTI (D.P.R. 8.12.2007, N. 271)

DIREZIONE GENERALE DEI PORTI

DIVISIONE 3

-6-

Analoga procedura verrà seguita anche nel caso in cui sia l'utenza a chiedere alla Capitaneria la sostituzione o l'inserimento di un nuovo rimorchiatore.

4) Determinazione del valore di un rimorchiatore usato.

Nel caso in cui un concessionario decida di effettuare un investimento per l'acquisizione di un rimorchiatore usato o vi sia comunque tenuto su richiesta dell'Autorità marittima d'intesa con l'Autorità portuale, per la determinazione del valore dello stesso, da considerare quale base di calcolo per lo sviluppo della formula tariffaria, si dovrà seguire la procedura qui di seguito riportata.

Prima della richiesta da parte della Capitaneria alle associazioni nazionali del relativo parere sull'inserimento del rimorchiatore, il concessionario deve comunicare alla stessa ed al Ministero la stima iniziale del valore di acquisto allegando una scheda – conforme al fac-simile allegato – contenente le caratteristiche tecniche del rimorchiatore necessarie per effettuare detta stima.

La Capitaneria, acquisiti i pareri delle associazioni nazionali sulla base dei dati sopraindicati e nel termine dalla stessa stabilito, che non potrà comunque superare i 30 giorni dalla comunicazione della stima iniziale, rende noto al concessionario ed alle associazioni nazionali l'esito dell'istruttoria e se questo è positivo anche la data di chiusura della prima fase dell'istruttoria stessa.

Entro trenta giorni da questa data il broker incaricato dal Ministero su designazione delle associazioni nazionali rappresentative delle imprese erogatrici del servizio di rimorchio ed il broker incaricato dal Ministero su designazione delle associazioni nazionali rappresentative delle imprese utenti del servizio di rimorchio provvederanno a comunicare al Ministero le rispettive stime del valore del rimorchiatore facendole pervenire allo stesso in busta chiusa recante ben visibile la scritta "BUSTA DA NON APRIRE – contiene valutazione rimorchiatori del porto di" e per la cui spedizione dovrà essere inserita in altra busta indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale dei Porti - Divisione 3 - viale dell'Arte, n. 16 – 00144 ROMA. Il Ministero comunicherà alle associazioni, che potranno essere presenti con propri rappresentanti, luogo, data e ora in cui verranno aperte le buste e saranno rese note e comparate le valutazioni, invitando le stesse a parteciparvi.

Le stime pervenute oltre il termine suddetto non sono prese in considerazione.

In presenza di due diversi valori, purché rientranti nei limiti indicati nella tabella riportata a pagina 5 della Circolare dell'ex Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. DEM3/1421 del 7/5/2004, è assunto quale valore da inserire in formula quello medio tra i due. Il Ministero comunicherà alla Capitaneria e all'Autorità Portuale competenti, nonché al concessionario ed alle associazioni nazionali interessate il valore finale del rimorchiatore ed i valori delle stime pervenute dai due broker.



e dei Trasporti

RAMO TRASPORTI (D.P.R. 8.12.2007, N. 271)

DIREZIONE GENERALE DEI PORTI

DIVISIONE 3

-7-

Se invece lo scostamento tra i due valori risulta superiore ai limiti indicati, si ricorre ad un terzo broker arbitro seguendo la procedura espressamente disciplinata nella sopra citata circolare.

Se il valore finale del rimorchiatore, comunicato in via definitiva dal Ministero alla Capitaneria e all'Autorità Portuale competenti, nonché al concessionario ed alle associazioni nazionali interessate, non risulta superiore rispetto alla suddetta stima iniziale maggiorata del 10%, l'istruttoria deve ritenersi conclusa.

Se invece il valore finale del rimorchiatore, comunicato in via definitiva dal Ministero, risulta superiore rispetto alla stima iniziale del valore di acquisto maggiorata del 10%, il concessionario può scegliere di inserire in formula un valore del rimorchiatore pari alla sua stima iniziale aumentata del 10% comunicando tale scelta al Ministero ovvero può, sulla base di documentate motivazioni prodotte al riguardo con l'eventuale ausilio del proprio broker, richiedere all'utenza di valutare l'inserimento in formula del rimorchiatore con un valore superiore rispetto alla sua stima iniziale maggiorata del 10%. La scelta del concessionario deve avvenire entro 15 giorni dalla comunicazione ministeriale e l'eventuale accettazione da parte dell'utenza della proposta del concessionario di inserire in formula un valore del rimorchiatore superiore rispetto alla stima iniziale aumentata del 10% deve essere comunicata dalla medesima al Ministero entro 15 giorni dalla data di ricezione della proposta stessa.

Nel caso in cui si realizzi una delle predette ipotesi il Ministero provvederà a comunicare il valore risultante del rimorchiatore ai soggetti interessati.

Nel caso in cui, invece, non si realizzi una delle due suddette ipotesi il Ministero segnalerà alla Capitaneria di porto la necessità di avviare un supplemento di istruttoria che consenta al concessionario di poter adeguare le caratteristiche del rimorchiatore ovvero sostituirlo, allo scopo di farne rientrare il valore nei parametri sopra indicati, ferme restando comunque le caratteristiche tecniche e di sicurezza minime richieste dalla Capitaneria competente d'intesa con l'Autorità portuale.

Analoga procedura verrà seguita anche nel caso in cui sia l'utenza a chiedere alla Capitaneria la sostituzione o l'inserimento del rimorchiatore.

5) Modifica del 2° periodo della lettera A) della circolare ministeriale DEM3/1421 del 7/5/2004.

Al fine di snellire la procedura di nomina dei broker, il secondo periodo della lettera A) della citata circolare è modificato nel seguente modo:

"Il broker per poter essere autorizzato dal Ministero deve risultare iscritto da almeno 5 anni in uno dei Ruoli dei Mediatori Marittimi istituiti presso le Camere di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di cui all'art. 4 della legge 12 marzo 1968 n. 478, così come integrata dal successivo DPR 4/1/1973 n. 66, o in altri albi od elenchi equipol-



e dei Trasporti

RAMO TRASPORTI (D.P.R. 8.12.2007, N. 271) DIREZIONE GENERALE DEI PORTI DIVISIONE 3

-8-

lenti istituiti in altri paesi comunitari, e deve aver promosso, nel quinquennio precedente l'affidamento dell'incarico ministeriale, almeno 10 compravendite di rimorchiatori di cui almeno 5 destinati al servizio portuale. Delle dieci compravendite, almeno 5 devono risultare stipulate con cantieri di costruzione.".

6) Ammortamento di un rimorchiatore proveniente da altro porto.

Nel caso in cui un rimorchiatore, già in esercizio in uno o più porti, venga trasferito in un porto dove il servizio è gestito dalla stessa società concessionaria, il trasferimento non comporterà una nuova valutazione del rimorchiatore e l'ammortamento in atto nel porto precedente continua nel porto successivo con le stesse modalità.

7) Periodo di validità per la presentazione delle istanze di verifica tariffaria.

Il periodo entro il quale deve essere presentata l'istanza di verifica tariffaria, già previsto al comma 6 (pagina 3) della circolare ministeriale prot. DEM/3 1589 del 17/6/2003 e riportato anche nel primo comma del punto 1) dell'allegato 8, è ridotto al periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 settembre.

Esclusivamente per l'anno 2008, è consentito alle concessionarie che provvederanno nel corso dello stesso anno alla sostituzione ovvero all'inserimento in servizio di altri rimorchiatori di presentare l'istanza di adeguamento tariffario entro il 31 ottobre.

8) Misure da adottare in caso di ritardata decorrenza delle variazioni tariffarie.

Qualora la variazione tariffaria conseguente ad un'istanza di adeguamento decorra dal 1° marzo in poi dell'anno successivo la presentazione dell'istanza stessa, si procederà, in occasione della successiva istruttoria tariffaria, ad una rimodulazione del "fatturato vecchio" che tenga conto dei mancati effetti tariffari nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di entrata in vigore della variazione. Sarà altresì quantificato e si dovrà tener conto del mancato o eccedente fatturato della società concessionaria dovuto alla mancata decorrenza della variazione a partire dal 1° gennaio.

9) <u>Caratteristiche dei rimorchiatori in servizio di rimorchio portuale e individuazione nominativa dei medesimi negli atti di concessione.</u>

Le Autorità marittime provvedono, d'intesa con l'Autorità portuale, ad integrare i rispettivi Regolamenti del servizio di rimorchio, in modo vincolante per il concessionario, con la specifica indicazione della potenza minima e massima dei rimorchiatori in servizio portuale, fermo restando che tali limiti non riguarderanno comunque i rimorchiatori già in servi-



e dei Trasporti

RAMO TRASPORTI (D.P.R. 8.12.2007, N. 271) DIREZIONE GENERALE DEI PORTI DIVISIONE 3

-9-

zio e si applicheranno solo a quelli che entreranno in esercizio a decorrere dalla data di emanazione della presente circolare. In ogni caso, se il rimorchiatore da inserire è usato e supera la potenza massima indicata dalla Capitaneria, questo potrà comunque essere inserito in servizio previa riduzione del suo valore che, su indicazione dei broker, dovrà essere riproporzionato alla potenza massima consentita.

Le medesime Autorità provvedono a riportare nell'atto di concessione del servizio l'elenco nominativo dei rimorchiatori già inseriti nella formula tariffaria in occasione dell'ultima istruttoria tariffaria. Detto elenco, rappresentando l'unico riferimento per individuare i rimorchiatori da considerare ai fini delle istruttorie tariffarie successive, dovrà essere tempestivamente aggiornato d'ufficio da parte della Capitaneria in occasione delle eventuali sostituzioni o aggiunte permanenti, ovvero delle eliminazioni dei rimorchiatori stessi.

10) Documentazione suppletiva in caso di consistenti incrementi di alcune voci di costo.

Qualora gli importi delle sotto indicate voci di costo dovessero far registrare un incremento superiore al 20% rispetto a quelli indicati nell'istruttoria precedente, la società concessionaria è tenuta ad illustrare nell'istanza le ragioni che hanno comportato tale incremento fornendo la documentazione suppletiva contabile di supporto:

- a) costo del personale marittimo e permanentemente adibito alla manutenzione;
- b) costo combustibile e lubrificanti;
- c) costo manutenzione, riparazione e riclassifica.

11) Porti a basso fatturato.

Le disposizioni di cui alla lettera b), punto 3) dell'allegato 8 della circolare ministeriale prot. n. DEM3/1589 del 17 giugno 2003, sono modificate nel modo seguente:

"b) successivamente alla prima applicazione, il valore assoluto dei suddetti limiti è pari alla variazione dell'indice Istat del costo della vita registrata nel biennio precedente l'anno di presentazione dell'istanza maggiorato del 50%. Tale tetto in caso di riduzione tariffaria è pari alla predetta variazione Istat maggiorata del 20%.".

Solo in caso di sostituzione dei rimorchiatori in servizio o di un loro potenziamento, condivisi dalle associazioni nazionali interessate, ovvero di rilevanti variazioni di traffico, è prevista la possibilità di effettuare i necessari approfondimenti in sede ministeriale, con tutti i soggetti di cui all'art.14 della legge 84/94, al fine di valutare la possibilità di derogare ai limiti di variazione tariffaria stabiliti e/o di proporre eventuali ristrutturazioni organizzative del servizio.

Le disposizioni della presente circolare si applicano a tutte le istanze presentate in data



e dei Trasporti

RAMO TRASPORTI (D.P.R. 8.12.2007, N. 271)

DIREZIONE GENERALE DEI PORTI

DIVISIONE 3

- 10 -

successiva alla sua emanazione. Per le istanze eventualmente presentate nel corso dell'anno 2008 in data precedente, si dovrà fare ricorso, qualora il loro iter istruttorio non risultasse definitivamente concluso alla data della presente, a successive integrazioni per rendere le istanze medesime conformi alle disposizioni recate dalla presente circolare.

Le precedenti disposizioni che risultassero in contrasto con quelle contenute nella presente circolare sono abrogate.

Al fine di contenere la durata delle istruttorie tariffarie, le Autorità marittime provvederanno a trasmettere le istanze di verifica alle associazioni entro 30 giorni dalla loro ricezione, affinché le istruttorie medesime possano concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di adeguamento, così come previsto dal Decreto Ministeriale 30/3/1994, n. 765. Allo stesso fine, le società concessionarie dovranno allegare all'istanza di adeguamento tariffario le schede tipo allegate alla presente circolare, riepilogative dei dati richiesti dalle vigenti disposizioni per lo sviluppo della formula tariffaria.

Le Autorità marittime e le Autorità portuali in indirizzo sono pregate di fornire assicurazione dell'avvenuta ricezione della presente circolare.

> Il Direttore Generale Dott, Cosimo Caliendo

ALLEGATI

(alla circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale dei Porti – Divisione 3 – prot. M_TRA_DINFR/ 7-884 del 10 luglio 2008)

SCHEDA CONTENENTE LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL RIMORCHIATORE

Materiale dello scafo

Nome del cantiere di costruzione e luogo di costruzione

Tipo di propulsore

Velocità (Speed)

Apparato motore - Marca - Potenza in HP

Livello di automazione (Automation)

Lunghezza fuori tutto (LOA)

Larghezza (BEAM)

Pescaggio (Draft)

Bollard Pull

Fire fighting

Alloggi (Accommodation)

Airconditioning

Verricello di prua (Fore Towing Winch)

Verricello di poppa (Aft Towing Winch)



SCHEDA TIPO FORMULA ADEGUAMENTO TARIFFARIO SERVIZIO DI RIMORCHIO

	PORTO DI		ANNO _		
	Data presentazione istanza in Capitaneria			7	
			<u></u>	_	
		dati presente istanza	dati precedente istanza	differenza %	
	Fatturato Vecchio (FV)				
	Numero rimorchiatori in formula				
1	COSTI DEL PERSONALE			·	l
-					<u></u> .
	PERSONALE MARITTIMO (suddiviso per qualifica) E ADDETTO PERMANENTEMENTE ALLA MANUTENZIONE/RIPARAZIONE	dati presente istanza	dati precedente istanza	differenza in valore assoluto	differenza in %
	n° Capi servizio				
	n° Ufficiali				
	n° Sottufficiali				
	n° Comuni				
	Costo personale marittimo				
	n° persone addette permanentemente alla manutenzione/riparazione				
	Costo personale permanentemente addetto alla manutenzione/riparazione				
	Totale costo non rivalutato personale				
	marittimo e personale destinato in via permanente alle manut./ripar.				
	Totale costo rivalutato personale				
	marittimo e personale destinato in via permanente alle manut./ripar.				
					1
!)	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E RICLASS	SIFICA			
	ANNO	Costi non rivalutati	Costi rivalutati]	
	5 anni prima la presentazione istanza				
	4 anni prima la presentazione istanza			1	
	3 anni prima la presentazione istanza]	
	2 anni prima la presentazione istanza		·		
	1 anno prima la presentazione istanza	dati presente istanza	dati precedente istanza	differenza in valore assoluto	differenza in %
	Costo medio quinquennio		10111121	assoluto	
	TOTALE COSTO MEDIO QUINQUENNIO RIVALUTATO				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ì			<u>.</u>	I	
	TOTALE COSTO CONSUMI E LUBRIFICANTI				<u></u>
ľ		1		·	
l	AMMORTAMENTI, REMUNERAZIONE,				
l	RIVALUTAZIONE DEI RIMORCHIATORI (come da scheda allegata) e DEI BENI				
	MOBILI E SPESE INCREMENTATIVE				
	Rimorchiatori (A+B+C della scheda allegata)				
	Beni mobili e spese incrementative				1
Į.	TOTAL C				}

COSTI E SPESE GENERALI		
PERSONALE TECNICO	numero addetti	costo
Dirigenti Tecnici		
Quadri Tecnici		
Addetti Operativi		
Totale personale tecnico		
PERSONALE AMMINISTRATIVO	numero addetti	costo
Direttore		
Dirigenti amministrativi		
Quadri amministrativi		
Impiegati concetto		
Impiegati ordine		
Totale personale amministrativo		
N° COMPLESSIVO DIPENDENTI (marittimi, manutentori, tecnici, amministrativi)		
ALTRI COSTI GENERALI		
Assicurazioni ordinarie e rischio guerra		
Consulenze legali, fiscali,tecniche,tributarie		
Rappresentanza, telefoniche, postali		
Fitti passivi per sede		
Costi generali diversi		
Costi amministratori		
Imposte locali		
Imposte e tasse nazionali		
Totale altri costi generali		
TOTALE COSTI E SPESE GENERALI		

6) EVENTUALI PREMI DI PRODUTTIVITA'	
Per riduzione costo personale	
Per rimorchiatori eliminati	
Per riduzione costo manutenzione, riparazione, riclassifica	

FATTURATO NUOVO (FN) (totali 1+2+3+4+5+6)	
FATTURATO VECCHIO (FV)	
Eventuale coefficiente correttivo	
Montante sul quale applicare il coefficiente correttivo	
FATTURATO NUOVO (FN) riproporzionato in base al coefficiente correttivo	
FATTURATO VECCHIO (FV) riproporzionato in base al coefficiente correttivo	

Differenza FN-FV	
PERCENTUALE DI VARIAZIONE TARIFFARIA	

)Int.

SCHEDA AMMORTAMENTO RIMORCHIATORI ADEGUAMENTO TARIFFARIO SERVIZIO DI RIMORCHIO PORTO DI

ANNO

, , ,	-				N	_	_	_	_															
		NOME RIMORCHIATORE ELIMINATO		TOTALI	20	19	00	17	16	\$ Contract of the contract of	14	i i	12	4 2	10	9	O O	7	G.	4	3	2		ELENCO RIMORCHIATORI
		anno prime immatricolaz.																						potenza HP
		anno entrata in esercizio									0.700													anno prima immatricolaz.
		età rimorchiatore																						anno entrata in esercizio
		valore di mercato																						età rimorchiatore
		aliquota annuale																						e valore di mercato
		quota annuale ammortamento																						o aliquota annuale
		Premio produttività	A																					quota annuale ammortamento
	premio produtt.	Anno decorrenza	-																					capitale residuo
			Œ																					remunerazione capitale residuo
		_	Г.																				_	fondo
			C																				ammortamento	rivalutazione fondo